REGOLAMENTO (CEE) N. 2087/83 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1983

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1577/83 (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità qualora il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in parola sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette per la campagna di commercializzazione 1983/1984 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1576/83 del Consiglio, del 22 giugno 1983 (3);

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i prodotti in causa è stato determinato dalla decisione della Commissione relativa alla determinazione del prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette e di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime di aiuti, è opportuno applicare, agli effetti della fissazione dell'importo di questi ultimi:

— per le monete mantenute reciprocamente nei limiti di una variazione istantanea massima in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ognuna di esse, registrato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'importo dell'aiuto è fissato almeno una volta per ogni campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 9,44 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 18.
(3) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 16.